

**Procedura per la concessione di servizi e uso locali per la gestione del servizio di ristoro Bar interno all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Marie Curie" – Savignano sul Rubicone**

Prot.n. \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**TRA**

Il Prof. Carmelo Sergi, nato a Presicce (LE) il 08/12/1949, nella sua qualità di Dirigente Scolastico preposto all'istituzione scolastica Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Marie Curie" – Liceo Scientifico – Tecnico Industriale – Professionale Abbigliamento e Moda (di seguito denominato "Istituto") con sede a Savignano sul Rubicone, via Togliatti n. 5, Codice Fiscale 90038920402, suo legale rappresentante pro-tempore (di seguito denominato "Dirigente Scolastico")

**E**

il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nella sua qualità di titolare e legale rappresentante della  
Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Partita IVA \_\_\_\_\_ – R. \_\_\_\_\_, (di seguito denominato "Gestore" o "concessionario")

**PREMESSO**

- che gli art. 31, 32, 33 e 34 del decreto n. 44 del 01/02/2001 attribuiscono alle Istituzioni Scolastiche autonome la potestà negoziale e consentono la stipula di contratti per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali;
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 disciplina la concessione di bene pubblico finalizzata all'erogazione di un servizio a favore della collettività con remunerazione a carico del concessionario;
- che il precedente contratto per la gestione del bar è in scadenza al 31/08/2015;
- che la Provincia di Forlì-Cesena proprietaria dell'edificio che ospita l'Istituto Scolastico ha predisposto a suo tempo appositi locali per ospitare il bar;
- che l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Marie Curie" con delibera n. 39 del 11/12/2014 del Consiglio di Istituto ha espresso la volontà di indire una gara al fine di continuare il servizio di bar – caffetteria di elevata qualità in tali locali a beneficio di tutta la comunità scolastica (alunni, genitori, docenti e personale a.t.a.) fornendo agli stessi la possibilità di fruire di un punto di ristoro all'interno della struttura di appartenenza;
- che per la gestione del servizio in parola si rende necessario il ricorso alle prestazioni professionali di soggetti esterni in possesso della specifica competenza professionale non essendo tale attività compatibile con le qualifiche rivestite dagli operatori presenti nell'Istituto Scolastico;
- che è stata espletata apposita gara ad evidenza pubblica di appalto di concessione conclusasi con l'individuazione del candidato in possesso dei requisiti migliori;
- che il Dirigente Scolastico con provvedimento prot.n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha decretato l'Aggiudicazione Definitiva divenuta efficace il \_\_\_\_\_;
- che la Ditta aggiudicataria non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto e ha presentato nei tempi indicati tutta la documentazione prevista la quale è stata valutata e riscontrata regolare;
- che il presente contratto non rientra nei casi di esclusione dalla potestà negoziale delle istituzioni scolastiche autonome;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

il presente contratto come segue di cui le premesse costituiscono parte integrante.

### **ART. 1 - Oggetto**

Oggetto del presente contratto è la concessione dei locali dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Marie Curie" – via Togliatti n. 5 - Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) finalizzata all'organizzazione ed erogazione di un servizio di bar, caffetteria, servizio di ristoro con somministrazione di bevande calde/fredde e di prodotti alimentari (d'ora in poi Servizio bar), servizio di elevata qualità da effettuarsi a cura dell'Impresa aggiudicataria alle condizioni e secondo le modalità del presente contratto e dell'**Allegato n. 2** Capitolato d'oneri il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 2 - Durata**

1. Il presente contratto, salvo i casi di revoca, rescissione, decadenza, previsti in questo atto e nel Capitolato d'oneri, ha durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, dal 01 settembre 2015 al 31 agosto 2020.
2. Alla data di scadenza della concessione il servizio si intenderà cessato senza necessità di formale disdetta da parte dell'Istituto.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di ripetere il servizio per una durata non superiore ad anni tre (3).

### **ART. 3 – Canone di concessione**

1. Il gestore si impegna alla corresponsione di un canone concessorio annuo di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) all'Istituto "M.Curie" mediante versamento su conto corrente bancario intestato all'Istituto.
2. Il canone annuo dovrà essere corrisposto in ratei semestrali anticipati entro il giorno 10 del mese di competenza alle seguenti scadenze:
  - o giorno 01 settembre di ogni anno.... 50%
  - o giorno 01 marzo di ogni anno..... 50%
3. Il primo semestre decorre dal 01/09/2015 o dalla data di consegna dei locali, se successiva.
4. Nel caso la decorrenza del servizio sia successiva al 1° settembre 2015 l'importo del contributo annuo sarà ridotto di 1/10 (un/decimo) per ogni mese di ritardo.
5. A partire dal secondo anno il canone viene aggiornato annualmente al 01 settembre di ogni anno nella misura della variazione accertata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente.
6. Il gestore si obbliga a versare il canone annuo per intero senza mai poterlo scomputare e diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della scuola.
7. Il versamento non potrà essere ritardato per nessun motivo.
8. In caso di ritardato pagamento superiore a quindici giorni, l'Amministrazione applica gli interessi moratori di legge, escute la fideiussione e si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

### **ART. 4 Obblighi del concessionario**

Il gestore si obbliga a:

1. corrispondere il canone concessorio all'Istituto "M.Curie" di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) di cui all'art. 3;
2. rispettare le offerte proposte con l'istanza di partecipazione alla gara;
3. applicare nell'esercizio oggetto del contratto il sistema di controllo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP ai sensi del D. L.vo 155/97;
4. garantire la presenza di almeno due (2) unità di personale qualificato;
5. fornire attrezzature, arredi, derrate alimentari, materiale di consumo e tutto quanto necessario alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e di bevande;
6. praticare, per tutta la durata del contratto, i prezzi indicati nell'**Allegato n. 1** i quali possono subire, per l'intera durata del contratto, solo aumenti pari alle variazioni Istat, arrotondati con le modalità indicate all'art. 3;
7. non servire, oltre alle bevande alcoliche di cui è comunque vietata la vendita, anche altri articoli eventualmente ritenuti, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, non pertinenti o non compatibili con le finalità o il decoro dell'Istituzione;
8. esporre permanentemente il listino prezzi vistato dal Dirigente scolastico in un punto facilmente visibile nei locali del bar;
9. provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali compresa la tinteggiatura iniziale e successivamente biennale delle pareti dei locali ;
10. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi, delle strutture, fisse e mobili, e alla realizzazione, a proprie spese, di tutti i lavori di muratura, pittura, idraulica, elettrici ed altri necessari per il funzionamento e il decoro dell'ambiente in concessione;



9. Al termine del contratto di concessione l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere la rimozione di ogni installazione a cura e spese del concessionario.
10. Il gestore si impegna a garantire l'accesso agli incaricati della scuola in qualsiasi luogo ed ora per esercitare il controllo della qualità, dell'efficienza e della regolarità dei servizi.
11. L'Istituto non assume alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero verificare in qualsivoglia occasione.
12. Il concessionario si impegna a depositare le chiavi di tutti i locali presso l'Amministrazione Scolastica.
13. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli arredi è a carico del gestore per tutto il tempo contrattuale, a partire dalla data di consegna dei locali.
14. Il gestore si impegna a provvedere alla manutenzione delle apparecchiature ed elettrodomestici in uso e a segnalare tempestivamente alla Dirigenza scolastica qualsiasi guasto o anomalia.
15. Nella manutenzione ordinaria rientra la tinteggiatura iniziale dei locali e, successivamente, una tinteggiatura ogni due anni di attività.
16. Caratteristiche, colore, forma e ubicazione di eventuali nuove attrezzature ed arredi, a totale carico del gestore, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

#### ***Art. 6 – attrezzature***

1. L'allestimento e l'arredamento dei locali avviene a cura e spese del gestore subentrante tramite accordo con il gestore uscente per il rilievo con pattuizione diretta di arredi e attrezzature esistenti.
2. Il gestore si impegna ad adottare tutte le attrezzature che permettono la prestazione del servizio secondo criteri di igiene, rapidità e salvaguardia delle qualità organolettiche degli alimenti.
3. Il gestore si impegna ad installare e mantenere in efficienza apparecchiature ed elettrodomestici di qualità, di provata capacità di rendimento, a norma di sicurezza e all'utilizzo della lavastoviglie per la sterilizzazione delle stoviglie.
4. Il concessionario si impegna a tenere il locale, gli arredi e le attrezzature e tutto il materiale destinato all'attività del servizio in stato decoroso e in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente, in materia di igiene e di sanità pubblica, a tutte le norme e disposizioni emanate dal servizio sanitario e dalle altre autorità competenti.
5. L'Istituto si riserva la facoltà di ordinare il collaudo, la sostituzione o la rimozione degli arredi e attrezzature non ritenuti funzionali, sicuri e decorosi per la gestione del servizio e di richiedere modifiche all'allestimento dei locali, alla fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio e al decoro dell'Istituto.

#### ***ART. 7 - Gestione del servizio***

1. Il gestore dichiara di essere in possesso di regolare autorizzazione amministrativa e sanitaria, a lui intestate e rilasciate dalle autorità competenti, di mantenersi in regola con le relative normative vigenti e di applicare le procedure di HACCP.
2. Il gestore si obbliga a condurre il servizio personalmente con decoro. Non potrà cedere in tutto o in parte il servizio, farsi rappresentare e comunque eludere l'obbligo della conduzione diretta attraverso forme di qualsiasi natura ancorché consentite da disposizioni di legge. Il gestore, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, potrà farsi coadiuvare, nella conduzione del servizio, da persona di fiducia. E' ammesso che il conduttore sostituisca, per brevi assenze, il gestore, il quale, comunque, rimane di fronte all'Amministrazione scolastica il solo responsabile a tutti gli effetti. Il gestore deve comunicare al Dirigente scolastico i nominativi delle persone addette al servizio.
3. Il servizio bar dovrà sempre essere fornito di tutto quanto è necessario per un buon e pronto servizio.
4. Per ogni consumazione effettuata dovrà essere rilasciato apposito scontrino di cassa in conformità alla normativa fiscale vigente.
5. Su tutti i prodotti deve essere indicato in modo ben visibile il relativo prezzo come previsto dalla vigente normativa.
6. Tutti gli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti sono a carico del gestore che dovrà provvedervi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata in base alle normative nazionali e locali.

#### ***ART. 8 – Divieti***

1. Non possono essere installati nei locali assegnati jukebox, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe.
2. Nei locali oggetto del presente appalto non potranno essere vendute bevande alcoliche.
3. E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere o affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio o di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti derivanti dalla concessione.

4. E' vietata la novazione, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto/subcontratto totale o parziale del contratto, salvo risarcimento di ogni danno e spese dell'Amministrazione Scolastica.

#### **ART. 9 - Standard nutrizionali**

L'Istituto intende incentivare la somministrazione di alimenti e bevande sane. A questo fine il gestore si impegna ad osservare gli standard nutrizionali e di qualità degli alimenti offerti applicando la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna GPG/2012/53 prot.n. 418/2012 del 10/04/2012 e tenendo conto delle "Linee Guida per l'educazione alimentare nella Scuola Italiana" del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot.7835 del 14/10/2011.

#### **ART. 10 - Generi di consumo**

1. I generi di consumo devono essere di prima qualità, freschi, genuini, in quantità sufficiente per soddisfare l'esigenza del pubblico e rispondere a tutte le caratteristiche di cui all'art. 12 dell'**Allegato n.2**.
2. I prodotti messi in vendita sia confezionati dalle case produttrici, sia preparati in loco dal gestore, devono essere di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche organolettiche previste dal capitolato d'oneri e dalle leggi vigenti sia nazionali, che locali. Il gestore deve indicare gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei prodotti somministrati, qualora non già indicati sulla confezione.
3. E' vietata ogni forma di riciclo.
4. Tutte le operazioni di manipolazione degli alimenti devono mirare ad ottenere standards elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale.
5. Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio devono essere fatti dal gestore a proprio nome, con esonero espresso della scuola da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.

#### **ART. 11 - Orari**

1. Il concessionario dovrà garantire di norma, dal lunedì al sabato, fatte salve le festività e comunque i giorni di chiusura dell'Istituto, il seguente orario minimo di apertura al pubblico: dalle ore 7,40 alle ore 14,00.
2. Il bar dovrà funzionare dal primo settembre di ogni anno ininterrottamente fino al termine dei lavori delle commissioni per gli Esami di Stato, presumibilmente il 15 luglio, con le seguenti modalità:
  - dalle 7.40 alle 14.00 dal lunedì al sabato nelle giornate in cui non è prevista attività didattica pomeridiana;
  - dalle 7.40 alle 17.00 in occasione di scrutini, udienze, riunioni di organi collegiali, ecc.
  - in orario pomeridiano e/o serale secondo le indicazioni che il Dirigente Scolastico fornirà con almeno sette giorni di preavviso;
  - ulteriori momenti di apertura saranno di volta in volta concordati tra le parti.
3. Il bar resterà chiuso nei giorni di domenica, festivi, nelle giornate di chiusura deliberate dal Consiglio di Istituto e quando richiesto dall'autorità competente nel rispetto delle norme di ordine pubblico senza diritto di indennizzo alcuno.
4. Il gestore ha la facoltà di chiudere nei periodi di sospensione delle attività didattiche: vacanze natalizie, pasquali, estive, fermo restando l'obbligo di garantire il servizio fino al termine degli Esami di Stato.
5. Qualora l'Istituto debba disporre per qualsiasi causa la sospensione del servizio bar anche per periodi rilevanti, il concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento salvo l'esonero dal pagamento del canone nella misura di 1/10 per ogni periodo di almeno 30 giorni di sospensione.

#### **ART. 12 - Distributori Automatici**

1. Il concessionario è tenuto ad installare almeno n. 1 (uno) distributore automatico a pagamento che eroghi solo bottigliette d'acqua.
2. L'installazione del/i distributore/i da parte del concessionario avviene alle condizioni di cui all'art.14 dell'**Allegato n.2**, dovrà essere concordata con l'Istituto e non darà luogo a corresponsione di un canone aggiuntivo.

#### **ART. 13 - Prezzi di vendita**

1. I prezzi di vendita sono quelli indicati nel prospetto **Allegato n. 1** al presente contratto del quale fa parte integrante e sostanziale.
2. Il listino dovrà essere affisso nei locali del bar in modo ben visibile.
3. I prodotti non compresi nel listino, diversi da quelli assunti ai fini della valutazione dell'offerta, potranno essere venduti solo se preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico ed unicamente al prezzo concordato.

4. Il gestore dovrà redigere distinti listini per gli alimenti e bibite di cui al Listino Prezzi base e per quelli concordati successivamente. Gli alimenti e le bibite dovranno essere collocati in distinti distributori tali da rendere immediatamente percepibile da parte dell'utenza i prezzi di riferimento.
5. I listini dovranno riportare obbligatoriamente in calce il timbro della scuola e la firma di autorizzazione del Dirigente Scolastico.
6. A partire dal secondo anno il listino prezzi viene aggiornato annualmente al 01 settembre di ogni anno nella misura della variazione accertata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatesi nell'anno precedente.
7. I prezzi vanno arrotondati a 0,05 centesimi di euro con le modalità previste dall'art. 15 dell'**Allegato n.2**.
8. Il ricalcolo degli aumenti ISTAT viene effettuato sul prezzo non arrotondato.

#### **ART. 14 – Misure igieniche**

1. I prodotti messi in vendita devono essere serviti adottando tutti i mezzi idonei a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igieniche previste per i locali aperti al pubblico.
2. Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia.
3. Il gestore si impegna ad adottare tutte le indicazioni e prescrizioni stabilite all'art. 16 dell'**Allegato n.2**.
4. Il concessionario si impegna ad effettuare per proprio conto e a proprie spese il servizio di autocontrollo di qualità individuando i punti critici per la sicurezza degli alimenti e a garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.

#### **ART. 15 - Personale**

1. Il concessionario impiega per l'espletamento del servizio personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, retribuito in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello a livello locale della categoria.
2. L'organico del personale deve essere adeguato al servizio richiesto con la presenza minima di due (2) addetti.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Istituto, i nominativi del personale che intende utilizzare nell'esercizio ed il nome del responsabile, da aggiornare ogniqualvolta avvengano modifiche nell'organico.
4. Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le norme vigenti e deve essere sottoposto a visite mediche periodiche. Inoltre deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio.
5. Il gestore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro e copricapo. Devono essere previsti indumenti distinti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio.
6. Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione corredato di fotografia riportante la ragione sociale della ditta e il nome del dipendente.
7. L'Istituto scolastico può chiedere in ogni momento il DURC dell'impresa per il controllo della regolarità contributiva.
8. L'impresa concessionaria deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.
9. Il gestore si impegna a farsi carico di tutti gli oneri connessi e conseguenti all'assunzione di collaboratori e solleva l'Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità inerente e conseguente.

#### **ART. 16 - Pulizia**

1. Il locale bar dovrà essere tenuto in perfetto stato di pulizia ed i tavoli tempestivamente sgombrati.
2. Prima della riapertura, dopo i periodi di chiusura per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, il gestore è tenuto ad effettuare una accurata pulizia a fondo di locali, arredi e apparecchiature.
3. E' assolutamente vietato detenere nelle zone di preparazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti alimentari, detersivi, scope e materiale di pulizia in genere.
4. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere conformi alla vigente normativa di settore, devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta e devono essere conservati in locali appositi o in armadi chiusi; in ogni modo, la responsabilità nella scelta e nell'uso dei materiali di cui sopra, nonché il corretto uso rientra nell'esclusiva responsabilità del gestore trattandosi di aspetti connessi alla gestione dell'impresa.
5. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari.

6. I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta. La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi delle norme vigenti.

#### **ART. 17 – Controlli**

1. L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare o disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità e indicazioni previste dall’art. 17 dell’**Allegato n.2**, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del presente contratto e del capitolato d’oneri, presso i locali destinati alla preparazione e al consumo, a cui il concessionario dovrà incondizionatamente sottostare, nonché il controllo della validità delle autorizzazioni sanitarie e dichiarazioni commerciali.
2. Verso il gestore l’Istituto, nella figura del Dirigente scolastico, ha potestà di controllo e di ordine, al fine di assicurare l’esatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato.
3. Ogni spesa sostenuta dall’Istituto ai fini del controllo è a totale carico del gestore.

#### **ART. 18 - Sicurezza**

1. Il gestore si impegna ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a stipulare tutte le assicurazioni di legge.
2. Il gestore da atto di aver preso visione e valutato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’Istituto e di obbligarsi a redigere entro trenta (30) giorni un proprio DVR ed un proprio piano di sicurezza che sia congruente con il DVR dell’Istituto ai sensi dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. 81/08, nonché comunicare entro tale data il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
3. Il gestore da atto di aver preso visione e valutato il DUVRI preliminare relativo ai rischi interferenziali e di avere già indicato i costi relativi alla sicurezza e le misure integrative nell’offerta presentata.
4. Il gestore/concessionario si impegna prima dell’inizio del servizio a partecipare alla Riunione/sopralluogo di Cooperazione e Coordinamento congiunta con il Dirigente scolastico e il R.S.P.P. della scuola per la redazione del DUVRI definitivo e di sottoscrivere il relativo verbale.
5. Il concessionario si impegna prima dell’inizio del servizio a sottoscrivere il DUVRI definitivo e a consegnare gli Allegati D2, D3 e D4 debitamente firmati per accettazione.

#### **ART. 19 - Responsabilità**

1. Il gestore è responsabile delle provviste, dei mobili, degli oggetti e degli attrezzi che si trovano nei locali a lui affidati in concessione, rimanendo la custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo. Il gestore risponde direttamente e indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alla scuola o a terzi, provvedendo ad adeguata copertura assicurativa di cui all’art. 20.
2. Il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per i casi di infortunio, furti o sottrazioni, perdite e danni eventualmente arrecati all’Istituto, a terzi, a persone e cose in pendenza dell’esecuzione del servizio.
3. Il gestore riconosce esplicitamente che l’I.I.S.S. “Marie Curie” ed il suo legale rappresentante sono esonerati da ogni e qualsivoglia responsabilità per atti o fatti connessi all’esercizio dell’attività, o per danni di qualsiasi natura causati da terzi agli impianti, alla merce o all’attività in generale.
4. Il gestore svolge attività che è sua propria ed è a lui imputabile; ne deriva che per gli illeciti civili contrattuali ed extracontrattuali il gestore risponde in proprio nei confronti dei terzi.

#### **ART. 20 - Assicurazioni**

1. Il concessionario presenta in data odierna polizza assicurativa stipulata con la compagnia assicurativa [ ] per Responsabilità Civile verso Terzi a proprie spese e si obbliga a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Tale polizza è predisposta senza l’apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna dei locali con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale di euro [ ] contro eventuali danni conseguenti l’espletamento del servizio.
2. Il concessionario presenta altresì “polizza incendio” stipulata con la compagnia assicurativa [ ] che prevede la somma assicurata di euro [ ] per eventuali danni ai locali e/o attrezzature di proprietà della Provincia di Forlì-Cesena o dell’Istituto e con rinuncia alla rivalsa.

#### **ART. 21 - Utenza**

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal gestore per modifiche intervenute alla popolazione studentesca e all’organico del personale nel periodo di validità del contratto o per mancato guadagno e danni



3. L'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto oltre che nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, anche nei casi previsti dall'art. 24 comma 2 dell' **Allegato n.2**.
4. Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione Scolastica potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del gestore, il regolare funzionamento del servizio.
5. La valutazione della gravità per le violazioni di cui sopra verrà effettuata dall'Istituto a suo insindacabile giudizio e potrà avvalersi della facoltà di revocare la concessione anche in presenza di una singola violazione da parte del concessionario dei propri obblighi.
6. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, oltre alla immediata perdita della cauzione e del corrispettivo per l'anno in corso, a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione Scolastica dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
7. L'Istituto ha, inoltre, facoltà di revocare la concessione, con preavviso di almeno tre mesi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni organizzative.
8. L'Istituto ha facoltà di esercitare i diritti indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali la Ditta aggiudicataria ha rinunciato con la stessa presentazione dell'offerta.

#### **ART. 26 - Recesso**

1. L'Amministrazione Scolastica ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata A.R., anche senza giusta causa, salvo restituire, se ricevuta nei termini previsti dall'art.3, la quota del canone concessorio per il periodo di non utilizzo, senza ulteriori indennizzi, risarcimenti, interessi o quant'altro.
2. Il gestore potrà recedere dal presente contratto anche prima della scadenza di cui all'art. 2, e comunque non prima del 15 luglio, previa comunicazione con raccomandata A.R. che pervenga all'I.I.S.S. "Marie Curie" entro il termine del 31 Marzo di ogni anno.
3. Nel caso di interruzione del servizio nel corso dell'anno o di recessione del contratto da parte del gestore comunicato oltre i termini I.I.S.S. "Marie Curie" tratterrà, a titolo di rimborso dei danni, l'intero importo dalla cauzione definitiva.

#### **ART. 27 – Inadempimenti contrattuali e Penali**

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore dall'Istituto a mezzo di comunicazione scritta con le modalità previste all'art. 22 dell' **Allegato n.2**.
2. Il gestore dovrà uniformarsi entro otto giorni, con possibilità entro tale termine di presentare controdeduzioni.
3. Decorso il suddetto termine, nel caso il gestore non fornisca nessuna controprova o qualora la scuola non ritenga valide le giustificazioni addotte, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio d'Istituto, procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della violazione e ad applicare la pena prevista dall'art. 23 dell' **Allegato n.2** per ogni caso specifico, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, ovvero adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
4. E' fatto salvo il diritto dell'Istituto di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva.

#### **ART.28- Ampliamento del servizio o servizi opzionali (se presente nell'offerta)**

*(Questo articolo verrà inserito se in sede di gara verrà offerto un ampliamento del servizio o servizi opzionali.)*

#### **ART. 29 - Registrazione e spese**

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ed ogni spesa relativa è assunta del gestore.

Il pagamento delle spese contrattuali e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, come bolli, diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

#### **ART.30 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le vigenti disposizioni del codice civile, le norme di legge nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa integrale riferimento all' **Allegato n.2** Capitolato d'onori il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART.31 - Foro competente**

Per eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro di Bologna e/o sue articolazioni territoriali.

**ART.32 – Allegati al contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:

- Allegato n. 1 – Listino Prezzi
- Allegato n. 2 – Capitolato d’oneri.

Letto, approvato e sottoscritto.

Savignano sul Rubicone, \_\_\_\_\_

PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carmelo Sergi

PER L’IMPRESA GESTORE  
IL TITOLARE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PER CONFERMA DELLE SEGUENTI CLAUSOLE ONEROSE CONTENUTE NEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DEL BAR INTERNO ALL’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARIE CURIE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE:**

*ART. 3 – Canone di concessione*

*ART. 4 - Obblighi del concessionario*

*ART. 8 - Divieti*

*ART. 13 – Prezzi di vendita*

*ART. 18 - Sicurezza*

*ART. 19 - Responsabilità*

*ART. 20 - Assicurazioni*

*ART. 22 – Garanzia*

*ART. 25 - Risoluzione del contratto*

*ART. 26 - Recesso*

*ART. 27 – Inadempimenti contrattuali e Penali*

*ART. 29 - Registrazione e spese*

*ART.30 - Norme di rinvio*

*ART.31 - Foro competente*

Letto, approvato e sottoscritto.

Savignano sul Rubicone, \_\_\_\_\_

PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carmelo Sergi

PER L’IMPRESA GESTORE  
IL TITOLARE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_